



PARERE MOTIVATO

n. 29 del 7 marzo 2017

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante n. 1 del Piano degli Interventi.
Integrazioni a seguito del parere VAS n. 216 del 17.11.116. Comune di Vidor (TV).**

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio”, con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
- l’art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all’art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l’uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all’art. 12 del medesimo D.lgs;
- l’art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l’individuazione dell’Autorità Competente a cui spetta l’adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l’elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, ha preso atto del parere VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 7 marzo 2017 come da nota di convocazione in data 6 marzo 2017 prot. n. 90497;

PRESO ATTO che la Commissione Regionale per la VAS con parere n.216 del 17.11.16 aveva evidenziato "Che il Rapporto Ambientale Preliminare, ai fini della valutazione, risulta carente di una adeguata analisi del contesto ambientale, nonché delle matrici ambientali delle aree oggetto di variante, anche relativamente alle pressioni cumulative. Problematica evidenziata anche nel parere ARPAV, sia per quanto riguarda la matrice suolo che per la mancata individuazione delle opere di mitigazione e/o compensazione ambientale. Inoltre la Relazione Tecnica allegata alla dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza trasmessa riporta una serie di interventi di numero maggiore rispetto a quelli previsti dal RAP della Verifica di Assoggettabilità e, pertanto, il Piano degli interventi di cui alla Valutazione di Incidenza sembra essere incongruente rispetto a quello della Verifica di assoggettabilità a VAS. Pertanto è necessaria un'integrazione al RAP relativamente alle tematiche precedentemente evidenziate e un puntuale chiarimento sulla discrepanza tra quanto esaminato in sede di Vinca e in sede di Verifica di Assoggettabilità a VAS."

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Vidor con nota prot. 1001 del 30.01.17, acquisita con pec al prot. regionale n.35937 del 30.01.17 a seguito del parere n. 216 del 17.11.16 relativa alla Verifica di Assoggettabilità al Piano degli Interventi;

PRESO ATTO CHE non sono pervenuti i pareri dei seguenti soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere n.41097 del 27.09.16 assunto al prot. reg. al n.364934 del 28.09.16 dell' ULSS 8 che di seguito si riporta:

Con riferimento alla nota della S.V. prot.n. 342960 del 13.09.2016, ricevuta con prot. 39331 del 15.09.2016, il Direttore Servizio Igiene e Sanità Pubblica, vista la richiesta, esaminata la documentazione prodotta e la legislazione in materia, esprime:

PARERE FAVOREVOLE

dal lato igienico sanitario, alla realizzazione del progetto presentato, fatte salve le prescrizioni ed autorizzazioni di Enti ed Organi interessati, con le seguenti prescrizioni:

- dovrà essere garantita una distanza di sicurezza delle abitazioni dagli assi viari di grande traffico;
- dovranno essere garantiti adeguati percorsi pedonali, piste ciclabili e spazi verdi per promuovere l'attività motoria;
- dovranno essere previste delle idonee zone "cuscinetto", a tutela degli insediamenti civili esistenti o di progetto in corrispondenza di aree con destinazione artigianale - industriale al fine di evitare inconvenienti igienico sanitari;
- dovranno essere previste idonee zone "cuscinetto", a tutela degli insediamenti civili di progetto in corrispondenza di aree con diversa destinazione d'uso al fine di evitare inconvenienti igienico sanitari;
- dovranno essere previsti un adeguato numero di parcheggi destinati ai disabili, in base alla normativa vigente in materia;
- il titolo edilizio dovrà essere rilasciato nel rispetto delle eventuali indicazioni e prescrizioni espresse dal Gestore del campo elettromagnetico, trasmettendo i dati acquisiti a questo Servizio, e comunque dovranno essere forniti dal Comune tutti gli accorgimenti e le prescrizioni affinché le porzioni dell'opera pubblica e privata insistenti all'interno delle fasce di rispetto non siano adibite ad uso area gioco per l'infanzia, ambiente abitativo, ovvero a luogo adibito a permanenza non inferiore a 4 ore giornaliere;



- il rilascio del titolo edilizio per gli ampliamenti e i nuovi insediamenti commerciali dovrà essere subordinato alla disponibilità di aree a parcheggio e al rispetto dei requisiti ambientali- viabilistici stabiliti dalla L.R. 28.12.2012 N. 50 e Regolamento Regionale 21.6.2013 n. 1.

- Parere n.2189 del 12.10.16 assunto al prot. reg. al n.390637 del 12.10.16 dell'Autorità di Bacino che di seguito si riporta:

Nell'ambito della fase di consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale riguardante la predisposizione del PAT del Comune di Vidor la scrivente si era già espressa con le note prot. n. 1493 del 13.9.2012 e n. 1136 del 16.6.2014.

Con riguardo ai contenuti della documentazione in oggetto, per gli interventi edilizi previsti, si comunica che la scrivente, in linea generale, non rivela elementi ostativi riguardo l'attuazione degli interventi previsti nella variante n. 1 del Piano degli Interventi del Comune di Vidor (TV).

Per l'area fluviale individuata dal PAI Piave il Piano degli Interventi prevede l'inserimento della "fascia di tracciato infrastrutturale di previsione" da mantenere libera per la futura realizzazione del nuovo asse stradale con ponte sul Piave. A tal proposito la scrivente rileva che:

- il previsto intervento dovrà minimizzare l'interferenza con l'area fluviale che verrebbe interessata;

- atteso che le opere di mitigazione per il rischio idraulico previste sul fiume Piave devono ancora essere realizzate, la scrivente si riserva ogni valutazione in merito alla possibile interferenza delle stesse con il manufatto di attraversamento sopra richiamato, nonché in relazione alla tipologia dello stesso ed attualmente non nota.

- Parere n.17848 del 14.10.16 assunto al prot. reg. al n.394977 del 14.10.16 del Comune di Farra di Soligo che di seguito si riporta:

"...non emergono effetti significativi derivanti dall'attuazione della variante in oggetto".

- Parere n.99114 del 19.10.16 assunto al prot. reg. al n.406849 del 20.10.16 dell'ARPAV che di seguito si riporta:

La matrice rifiuti viene affrontata in maniera esaustiva nella Variante 1 al PI del Comune di Vidor.

È importante comunque considerare che gli elementi utili per la valutazione dell'impatto sulla matrice rifiuti, generato dall'attuazione di un generico intervento, devono far riferimento agli indirizzi comunitari che definiscono che la gestione dei rifiuti debba avvenire nel rispetto della seguente gerarchia:

- prevenzione
- preparazione per il riutilizzo
- riciclaggio
- recupero di ogni altro tipo
- ed infine smaltimento.

Questo ordine di priorità costituisce, con il precetto di consumo efficiente e razionale delle risorse, la migliore opzione ambientale e dovrebbe essere sempre applicato come filosofia di base in tutte le scelte che si devono effettuare nei confronti dell'ambiente.

In questo senso riutilizzare edifici esistenti piuttosto che realizzarne di nuovi, rappresenta un punto fondamentale dello sviluppo sostenibile e della cosiddetta "economia circolare", che permette di ridurre il consumo di risorse, di recuperare siti degradati, dove molto spesso si trovano rifiuti abbandonati anche pericolosi, bonificando situazioni destinate a degenerare con problemi di impatto ambientale. Pertanto prima di realizzare nuovi interventi, con consumo di risorse, dovrebbe essere verificata e valutata la possibilità di recuperare e riutilizzare edifici esistenti e/o aree già compromesse. E in questo senso



l'incentivo al riutilizzo va sostenuto subordinando gli interventi in nuove aree al ripristino e riutilizzo di edifici esistenti e in stato di abbandono.

Qualora venissero abbattuti vecchi fabbricati, si precisa che i nuovi edifici dovranno essere demoliti con modalità selettiva rispettando i criteri definiti dalla DGRV 1773/2013 soprattutto per quanto riguarda la separazione preliminare di eventuali parti contenenti amianto o altre sostanze pericolose. Tutti i rifiuti prodotti da tale intervento dovranno chiaramente essere gestiti ai sensi della normativa vigente.

La successiva realizzazione degli edifici a destinazione residenziale dovrà necessariamente assoggettarsi alle migliori pratiche di gestione dei rifiuti adottate dalla regolamentazione di settore del Comune di Vidor e a quelle definite dal Consiglio di Bacino "Sinistra Piave".

Relativamente alla matrice **suolo** il Rapporto per la verifica di assoggettabilità a VAS non riporta un'approfondita analisi del contesto ambientale per la componente suolo; a tal proposito si fa presente che per il suolo, al capitolo 5 "Stato di fatto delle componenti ambientali interessate", alla voce "Suolo e sottosuolo" (p. 36), si fa riferimento alla Carta dei Suoli in scala 1:50.000 della provincia di Treviso ma non a tutte le carte da essa derivate per valutare gli aspetti applicativi (ARPAV, 2008), limitandosi alla sola capacità d'uso ma tralasciando la riserva idrica, il contenuto di carbonio organico, la capacità protettiva nei confronti delle acque. Non sono quindi considerate le funzioni ambientali ed ecosistemiche che vengono sottratte alla collettività nel momento in cui il suolo viene eliminato e occupato da superfici impermeabili. Si rammenta infatti, richiamando quanto riportato dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo (COM/232/2006), che il suolo svolge molteplici funzioni tra cui le più importanti sono il sostentamento dei cicli biologici, la protezione delle acque, la conservazione della biodiversità, la produzione di alimenti, biomassa e materie prime.

Con riferimento a quanto riportato nella descrizione delle singole aree d'intervento al par. 3.1 (pag. 7), per la componente "Suolo e sottosuolo" viene valutato solo l'aspetto geolitologico, geomorfologico e del rischio idraulico finalizzato esclusivamente a valutare l'attitudine edificatoria.

Nel medesimo rapporto risulta poco chiaro di quanto l'intervento modifichi il coefficiente di deflusso (quindi l'impermeabilizzazione) del sito. Come riportato nel cap. 6 "Effetti sull'ambiente" (p. 59), alla voce "Suolo e sottosuolo", tra le pressioni potenziali ci sarà la "modifica del regime idraulico nell'ambito dell'intervento collegato all'impermeabilizzazione del suolo".

Nella valutazione al cap. 7 "Sintesi degli elementi significativi" (pag. 65), non viene mai menzionato il consumo di suolo e non sono previste opere di mitigazione e/o compensazione degli impatti.

Si deve evidenziare che il consumo di suolo rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale (indipendente dal suo utilizzo attuale) per i servizi ecosistemici che il suolo stesso garantisce, tra cui i più importanti sono:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua;
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

Per la superficie di totale impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo per effetto di interventi di edificazione, la quasi totalità di tali servizi viene eliminata in modo permanente o ripristinabile solo a costi non sostenibili; e la variante in oggetto prevede di trasformare 22.071 mq in aree residenziali con indice di copertura fino al 30% e 21.177 mq a servizi con indice di copertura fino al 50%. La realizzazione di tali previsioni comporterebbe un nuovo consumo di suolo agricolo pari ad almeno 20.000 mq considerando anche le necessarie strutture viarie e di parcheggio.

Come supporto tecnico ai fini della valutazione degli impatti sul suolo, si riportano in allegato alcuni elementi che permettono di quantificare più in dettaglio tali funzioni, arrivando in taluni casi ad offrire dei criteri utili per poter quantificare gli effetti causati da interventi che comportano l'eliminazione del suolo.

In conclusione si rileva che l'intervento previsto, sulla base della documentazione presentata, non risulta coerente con le finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, relativamente al principio dell'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del



tessuto insediativo esistente.

Per i motivi sopra espressi si ritiene che l'intervento proposto produca effetti ambientali significativi per la componente suolo. Si ritiene di sottolineare l'opportunità che l'amministrazione comunale preveda adeguate azioni di compensazione (ad es. rendendo prioritaria la riqualificazione di aree urbane o produttive degradate o non utilizzate) allo scopo di contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale, valutando più compiutamente gli effetti negativi derivanti dal consumo di suolo. Si invita infine ad individuare le mitigazioni da inserire nelle norme tecniche per ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coprente, aumento delle aree verdi, ecc.).

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n.177/2016 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vincanuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO che la Variante n. 1 al Piano degli Interventi in comune di Vidor è composta complessivamente di n. 5 "Schede Progetto", individuate singolarmente nel Rapporto Ambientale Preliminare integrato in data 30 gennaio 2017;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 7 marzo 2017, agli atti d'ufficio;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante n. 1 al Piano degli interventi del Comune di Vidor in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP integrato;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati;



- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VInCA:
 1. di non coinvolgere in alcun modo habitat di interesse comunitario (3240 - Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*, 3270 - Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodium rubri* p.p e *Bidention* p.p., 6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (*stupenda fioritura di orchidee), 6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*), 91E0* - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*), 91L0 - Querceti di rovere illirici (*Erythronio-Carpinion*)) e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione degli interventi in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Anacamptis pyramidalis*, *Osmoderma eremita*, *Zerynthia polyxena*, *Phengaris arion*, *Coenonympha oedippus*, *Lopinga achine*, *Euplagia quadripunctaria*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Telestes souffia*, *Cobitis bilineata*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Egretta garzetta*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Circus gallicus*, *Circus cyaneus*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Crex crex*, *Burhinus oedicephalus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Coracias garrulus*, *Dryocopus martius*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Emberiza hortulana*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Myotis daubentonii*, *Myotis myotis*, *Myotis mystacinus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Miniopterus schreibersii*, *Musccardinus avellanarius*, *Hystrix cristata*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
 2. che per la viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, rispetto ai quali porre in essere le seguenti indicazioni:
 - impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
 - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di



sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri;

- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
 - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti;
3. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 4. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
 5. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Vidor, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Inoltre, viene riconosciuta la non necessità della valutazione di incidenza numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 *"piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza"* per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)."



nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto.

Infine raccomanda all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente la documentazione dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante.

La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i.. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia



Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

10/10/00

Il presente parere si compone di 8 pagine